

Valle d'Aosta

L.R. 11/02/2020, n. 3 (Art. 23)

**Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022.
Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.**

Publicata nel B.U. Valle D'Aosta 13 febbraio 2020, n. 7.

(...)

Art. 23 Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico (13).

In vigore dal 14 febbraio 2020

1. Al fine della conservazione e del miglioramento delle forme d'uso volte a consentire la formazione e il mantenimento di soprassuoli e di suoli con buone caratteristiche idrologiche, a garanzia di elevati livelli di qualità ambientale, di un'adeguata protezione del terreno dal denudamento e dell'impermeabilizzazione del suolo, sono soggetti ad autorizzazione di vincolo idrogeologico, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di vincolo idrogeologico, gli interventi e le attività ricadenti nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267* (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), consistenti in:

a) movimentazioni di terra che comportano il cambiamento dell'assetto idrogeologico o la modificazione, anche solo temporanea, dell'originaria destinazione del territorio, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

b) trasformazioni delle aree boscate di cui all'articolo 33, commi 2 e 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), che comportano l'eliminazione della vegetazione esistente e l'asportazione o modificazione del profilo del suolo forestale, finalizzate a un'utilizzazione del predetto suolo diversa da quella forestale.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi e le attività di cui al comma 1, lettera a), ricadenti in aree comprese nelle zone di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della L.R. 11/1998.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo agli interventi e alle attività di cui al comma 1. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale individua gli interventi e le attività, diversi da quelli di cui al comma 2, non soggetti a regime autorizzatorio in ragione della modesta entità della modificazione o della trasformazione introdotte.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi e alle attività avviate successivamente all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.

(13) In deroga a quanto previsto dal presente articolo, vedi l'art. 81, comma 1, L.R. 13 luglio 2020, n. 8.

(...)